

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 maggio 2011 — Missir Mamachi di Lusignano/Commissione

(Causa F-50/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Regola di concordanza tra domanda, reclamo e ricorso in materia di risarcimento — Natura contraddittoria del procedimento — Utilizzo in giudizio di un documento riservato, classificato «UE riservato» — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Responsabilità per colpa — Nesso causale — Pluralità di cause del danno — Fatto di un terzo — Responsabilità oggettiva — Dovere di assistenza — Obbligo per un'istituzione di garantire la protezione del proprio personale — Assassinio di un funzionario e di sua moglie da parte di un terzo — Perdita di una possibilità di sopravvivenza)

(2011/C 232/66)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti F. Di Gianni, R. Antonini e N. Sibona)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro, B. Eggers e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di condannare la parte convenuta a pagare una somma a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subito dal ricorrente a causa dell'assassinio di suo figlio, ex funzionario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Gli estratti del documento del 2006 sulle norme e i criteri di sicurezza, comunicati dalla Commissione europea al Tribunale durante il procedimento, saranno rinviati senza indugio alla Commissione europea in una busta riservata recante la menzione «classificato UE riservato».
- 3) La Commissione europea sopporta interamente le spese.

⁽¹⁾ GU C 167 del 18.7.2009, pag. 27.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 7 giugno 2011 — Larue e Seigneur/BCE

(Causa F-84/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della BCE — Adeguamento generale delle retribuzioni — Inosservanza del metodo di calcolo)

(2011/C 232/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Emmanuel Larue e Olivier Seigneur (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: G. Nuvoli e N. Urban, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Domanda di annullamento dei fogli paga di gennaio 2009

Dispositivo

- 1) I fogli paga dei sigg. Larue e Seigneur relativi al mese di gennaio 2009 sono annullati.
- 2) Il resto del ricorso è respinto.
- 3) La Banca centrale europea sopporterà la totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19/12/09, pag. 44.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 25 maggio 2011

Bombín Bombín/Commissione

(Causa F-22/10) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Congedo per aspettativa — Ferie annuali — Riporto delle ferie — Funzionario che ha cessato le sue funzioni — Compensazione finanziaria)

(2011/C 232/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Luis María Bombín Bombín (Roma, Italia) (rappresentante: avv. R. Pardo Pedernera)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di rifiutare al ricorrente, al momento del suo pensionamento, una compensazione superiore a dodici giorni per le ferie non utilizzate.

Dispositivo

- 1) Il ricorso del sig. Bombín Bombín è respinto.
- 2) Il sig. Bombín Bombín sopporta tutte le spese.

(¹) GU C 148 del 5.6.2010, pag. 54.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2011 — De Nicola/Banca europea per gli investimenti

(Causa F-49/10) (¹)

(Funzione pubblica — Personale della Banca europea per gli investimenti — Assicurazione malattia — Diniego di presa in carico di spese mediche — Domanda di designazione di un medico indipendente — Termine ragionevole)

(2011/C 232/69)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avocat)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams F. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della convenuta di non rimborsare sedute di laser terapia

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese

(¹) GU C 221 del 14.8.2010, pag. 61.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2011 — AS/Commissione

(Causa F-55/10) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Avviso di posto vacante — Rigetto della candidatura — Interesse ad agire — Indivisibilità della decisione di rigetto della candidatura e della decisione di nomina — Assenza — Distinzione tra funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado e aventi un diverso percorso di carriera — Corrispondenza tra il grado e l'impiego)

(2011/C 232/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AS (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che esclude di prendere in considerazione la candidatura del ricorrente ad un posto di assistente bibliotecario e di condannare la Commissione a versargli una somma a titolo di risarcimento del danno materiale e morale

Dispositivo

- 1) La decisione 30 settembre 2009 con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura di AS è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata a versare a AS la somma di EUR 3000.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 4) La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese di AS.
- 5) AS sopporta un quarto delle proprie spese.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010, pag. 43.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 7 giugno 2011 — Mantzouratos/Parlamento

(Causa F-64/10) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Decisione di non promozione — Ricevibilità di un'eccezione di illegittimità — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione)

(2011/C 232/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Andreas Mantzouratos (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)